



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Documento Tecnico di Accompagnamento Bilancio di Previsione

SPESA

Missioni - Programma - Titolo - Macroaggregato - Capolo/Articolo			RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2019	PREV. DEF. DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DI BILANCIO		
Miss. Prp. Tit. MAgg.	Cap./Art.	Denominazione			COMPETENZA di cui cassa di cui più impegni CASSA	PLUR. 2021 di cui fronte di cui più impegni	PLUR. 2022 di cui fronte di cui più impegni

OMISSIS

05	02	1	04	62670	1	FONDO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO DEI PAESI DIPINTI E PAESE AFFRESCATO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									50.000,00		

Pertanto, si rileva una violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione.

7) *Illegittimità dell'art. 40, comma 5 lettera d) e comma 6 lett e), per violazione dell'articoli 3 della Costituzione e 2 e 118 della Costituzione.*

L'art. 40, rubricato «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del *cyber bullismo*», al comma 5 lettera d) prevede:

«5. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 3: *omissis*.

d) associazioni operanti nel territorio regionale e attive da almeno tre anni nel campo del disagio sociale dei minorenni o in quello educativo iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 1° marzo 2012, n. 11 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale)».

Al medesimo articolo, ma al comma 6 lettera e)(1) la norma regionale restringe la presenza nella consulta regionale sul bullismo e sul *cyberbullismo* di due rappresentanti espressione esclusivamente delle associazioni di cui alla precedentemente citata lettera d) del comma 5.

In primo luogo si osserva che la legge regionale include, tra i soggetti che operano sul terreno della prevenzione e del contrasto ai fenomeni di bullismo e *cyberbullismo* e che possono accedere ai finanziamenti pubblici, solamente le associazioni di promozione sociale, negando tale possibilità ad altri enti operanti sul territorio regionale e nei medesimi ambiti nonché ugualmente iscritti in Registri gestiti da pubbliche amministrazioni, quali ad esempio i soggetti anche a carattere associativo aventi qualifica di Onlus e le Organizzazioni di volontariato. La recente riforma della disciplina degli enti del terzo settore ha previsto (art. 5, comma 1, lettera 1, decreto legislativo n. 117/2017) che tra le attività di interesse generale, che possono essere svolte da tutti gli enti del terzo settore, sia ricompresa la «formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa».

La legge regionale, invece, limita l'accesso ai contributi ai soli enti costituiti in forma di associazione di promozione sociale, realizzando quindi una discriminazione tra soggetti aventi differente assetto organizzativo o qualificazione ma operanti nel medesimo settore o che svolgono le medesime attività di cd. «interesse generale».

In secondo luogo la citata legge regionale effettua una seconda discriminazione, consentendo la partecipazione ai bandi di finanziamento non a tutte le associazioni di promozione sociale operanti sul territorio della regione Abruzzo, ma solo a quelle iscritte nel registro regionale, escludendo quindi le eventuali associazioni di promozione sociali iscritte (in qualità di articolazioni territoriali o circoli affiliati di associazioni a carattere nazionale, ai sensi della legge n. 383/2000 e del decreto ministeriale n. 471/2001) al Registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale.

Infatti, l'art. 7 legge n. 383/2000, commi 3 e 4, dispone che, all'iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, si accompagni, alle condizioni e con le procedure di cui al citato decreto ministeriale n. 471/2001, «l'iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4», ovvero quelli iscritti nei corrispondenti registri delle regioni e province autonome.

(1) La norma testualmente dispone: «6. Presso la Giunta regionale è istituita la Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo, di seguito Consulta, di cui fanno parte: *omissis* e) due rappresentanti delle associazioni di cui alla lettera d) del comma 5; ».

